

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;
- VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
- VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;
- VISTO** il D.M. n. 255 del 23/12/2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”;
- ESAMINATA** l’istanza prot. DGOSV n. 5578 del 22 maggio 2017 presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento acquisita in più paesi, Italia/**Bulgaria**, appartenenti all’Unione Europea, dal Dr. **Andrea VIANELLO**, per la classe di concorso A-26;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato D. Lgs. n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;
- VISTA** l’attestazione N° 07-00-31 del 6 aprile 2017 rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che la qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica “e”* secondo l’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss. mm. ii. e costituisce titolo per l’esercizio della professione di *Insegnante di Matematica* nelle scuole medie, superiori e i licei riuniti (fascia di età 11-19 anni);
- PRESO ATTO** che la professione di docente risulta come non regolamentata in Bulgaria, così come confermato dal quesito IMI n° 666609.01/2024, e che le condizioni di riconoscimento sono il conseguimento di un titolo di formazione che attesta la preparazione alla professione di docente di cui in oggetto e la certificazione di un anno di esperienza professionale, “effettiva e legittima”, a tempo pieno (art. 21, comma 2, del D.lgs. n° 206/2007 e ss.mm.ii.);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 13, par. 2, della Direttiva 2005/36/CE. 13 - l’accesso a una professione e il suo esercizio [...] sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regola detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione;
- ESAMINATA** la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati

all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

“In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20 [...] il Ministero dell'istruzione è in altri termini tenuto:

-- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata [...];

-- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art.14 della direttiva”;

ESAMINATA la sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 9149 pubblicata in data 14 novembre 2024, cui l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del D. Lgs n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

PRESO ATTO del parere tecnico positivo, acquisito al prot. DGOSV n. 51589 del 19 dicembre 2024, reso dal valutatore esperto e tenuto conto dell'anno di esperienza professionale, che risulta dal sistema informativo SIDI, svolto dall'istante per la classe di concorso per la quale si chiede il riconoscimento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato soddisfa le condizioni poste dal D. Lgs n. 206/2007;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dall'interessato nella disciplina di riferimento integra e completa la formazione;

DISPONE

1. Il titolo di formazione post-secondario così composto:

- Laurea Magistrale in “*Scienze dell'Informazione*” conseguita in data 22 luglio 1991 presso l'Università degli Studi di Milano;
- Certificato di qualifica professionale di “*Insegnante di Matematica*” – Serie NBU N.002849 N. reg. 643 rilasciato in data 8 marzo 2017 dalla Nuova Università Bulgara-Sofia (Bulgaria);

posseduto dal Dr. **Andrea VIANELLO** nato il 1° febbraio 1964 a Venezia, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A- 26 MATEMATICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

2. Il presente provvedimento, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ANTONELLA TOZZA